



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI , PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 08/06/2021

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Montopoli in Val d'Arno a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
- f) alle collaborazioni intese come realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale.

Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 - Principi

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione senza scopo di lucro e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune; vi rientrano anche quelle iniziative a scopo di lucro che realizzano i fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando è prevista una finalità di beneficenza e solidarietà; le iniziative devono comunque essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto Comunale.
- d) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo

agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4;

e) **Struttura competente:** l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 - Settori di intervento

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa per concorrere ad iniziative e progetti che, relativamente ai seguenti settori di intervento, l'Amministrazione Comunale ritenga meritevoli di sostegno:

a) promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:

- per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale, per attività di inclusione sociale
- per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani e di iniziative di carattere socio-culturale legate alla cooperazione ed al dialogo interculturale.

b) Istruzione, formazione, ricerca scientifica, creatività, innovazione digitale e giovani:

- per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
 - per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola, la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche;
- per iniziative volte alla promozione della cultura e alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
- per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- per interventi socio-educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati.

c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:

- per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
- per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città;
- per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali;
- per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) Sport e tempo libero:

- per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive;

- per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani;
- per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) Tutela dell'ambiente:

- per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- per iniziative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, dell'energia e della mobilità.

f) Turismo:

- per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni , eventi e attività promozionali in genere, per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del territorio comunale costituenti un richiamo turistico;
- per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) Sviluppo economico:

- per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
- per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
- per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

h) protezione civile:

- per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
- per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile;
- per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile.

i) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:

- per lo svolgimento di attività educative e formative;
- per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività oggetto del presente paragrafo ;
- per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelino interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali ;
- c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale,

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici :

- i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali
- i soggetti di cui all'art 13 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del Gioco Lecito approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 23\04\2018.

Articolo 6 - Concessione di contributi ordinari: modalità presentazione della domanda. Istruttoria ed erogazione.

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi ordinari individuando il soggetto Responsabile della gestione delle risorse .

Nel periodo dall' 1 al 30 ottobre di ogni anno i soggetti di cui all'art. 5 possono presentare istanza di concessione per iniziative da effettuare nell'anno solare successivo.

La richiesta indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede, CF e\o P.IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
- b) ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea della società;
- c) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico - amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
- d) rendiconto e descrizione delle iniziative effettuate nel corso dell'ultimo triennio ;
- e) dettagliata descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo, indicazione dell'ambito di intervento e l'indicazione della data o del periodo nel quale si

svolgerà l'attività;

f) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto (in casi particolari e motivati sarà possibile presentare un preventivo generale con riserva di successivo dettaglio) e se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici

g) eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Gli uffici competenti predisporranno la necessaria modulistica relativa alla forma della domanda e della successiva rendicontazione.

I Responsabili del Settore, ciascuno nell'ambito dei settori di intervento individuati in precedenza, provvedono all'istruttoria delle domande pervenute al fine di sottoporle all'esame ed all'approvazione della Giunta comunale.

La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione annuale successivo alla data di scadenza di presentazione delle richieste di contributo delibera il programma di interventi nel quale verranno indicate le iniziative e i progetti ammessi a contributo nell'anno in corso ed il relativo importo tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione. Nella suddetta deliberazione saranno altresì indicati i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo devono presentare al settore competente per intervento:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- 2) la rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto di contributo, con elenco dettagliato delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestati al beneficiario
- 4) attestazione di avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (Quietanza)

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta comunque salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta, il Settore competente, procede alla istruttoria volta alla verifica della regolarità e completezza della documentazione ricevuta nonché alle verifiche alle quali la liquidazione del contributo è subordinata. In caso di esito positivo trasmette al soggetto assegnatario del PEG, competente alla liquidazione del contributo, l'indicazione del beneficiario e dell'importo ad esso assegnato. L'ammontare del contributo liquidato non può comunque superare il saldo negativo tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Restano salvi i contributi da erogare ai soggetti aggiudicatari, a seguito di procedure selettive pubbliche, della concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità e attività sociali, individuate e riconosciute tali ai sensi del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare. Tali contributi saranno erogati con i tempi e le modalità previste dagli atti di affidamento in concessione del bene. I soggetti beneficiari, per le medesime attività, non potranno usufruire dei contributi di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, di cui all'art. 6, la Giunta comunale adotta i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico e del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;

- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione tra più associazioni e/o soggetti;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Nella valutazione possono essere considerati ulteriori aspetti ritenuti necessari per una corretta valutazione dell'iniziativa in considerazione di eventuali specificità della stessa.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari: modalità presentazione della domanda, istruttoria ed erogazione

La richiesta di contributi straordinari, come definiti al precedente Articolo 3 - lett. b) potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

La Giunta Comunale esaminerà e valuterà le richieste dei contributi straordinari, decidendo in ordine alla concessione del contributo di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; l'eventuale concessione del contributo ed il relativo importo saranno oggetto di propria deliberazione. Con tale atto la Giunta demanderà al Responsabile del Settore interessato dall'ambito di intervento l'assunzione del relativo impegno e l'erogazione del contributo straordinario accordato.

La Giunta nella valutazione della richiesta pervenuta e per la determinazione dell'importo concesso terrà conto dei criteri di cui all'Art. 7. Nella valutazione possono essere considerati ulteriori aspetti ritenuti necessari per una corretta valutazione dell'iniziativa in considerazione di eventuali specificità della stessa.

La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 25% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi ordinari. Per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale cittadina, almeno il 25% di tali risorse potrà essere destinata a contributi inferiori alla soglia dei € 500.

I soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il Settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiara mente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;

c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

La struttura competente per ambito di intervento verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare il saldo negativo tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

L'importo suddetto sarà incrementato del 10% nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, emerga che almeno il 50% delle spese sia stata effettuato presso attività ubicate nel territorio comunale.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, devono presentare alla struttura competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;;
- 2) la rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto di contributo, con elenco dettagliato delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa. Intestati al beneficiario
- 4) attestazione di avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza) .

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Settore competente all'intervento entro i trenta giorni successivi. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e dei patrocini da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Montopoli in Val d'Arno*".

Nel caso di modifiche anche parziali al progetto il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 10 - Decadenza

Oltre a quanto previsto dall'art. 9, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta entro i termini prescritti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati dove è ancora possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale .

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata

svolta in maniera parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione ed assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 11 - Patrocinio: esclusioni

Ad integrazione e specifica a quanto stabilito al precedente art. 1 sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o che comunque abbiano finalità di lucro;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di "dubbia moralità"
- promosse da soggetti di cui all'art 13 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del Gioco Lecito approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 23 \04\2018.

Art. 12 - Patrocinio: concessione

I soggetti che richiedono il patrocinio devono presentare una istanza motivata in forma scritta, in carta semplice, al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale viene richiesto patrocinio, le sue finalità, il programma, la data, luoghi e modalità di svolgimento e tutte quelle informazioni atte a consentire una completa valutazione della stessa.

Nel caso in cui l'istanza non comprenda agevolazioni e/o contributi di alcun genere il termine di cui al presente comma è ridotto a 20 giorni lavorativi. Gli uffici competenti predisporranno la necessaria modulistica relativa alla forma della domanda e della successiva rendicontazione.

La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, trovano applicazione gli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale con proprio atto. Il Sindaco e l'Assessore competente possono conferire coppe, medaglie, targhe, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti di stanziamento di bilancio nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che disciplina le spese di rappresentanza.

La concessione del patrocinio, trattandosi di una "adesione" simbolica e non materiale non comporta da parte del Comune:

- l'assunzione di alcun onere economico
- l'erogazione di contributi,
- alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata
- la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunali salva diversa prescrizione del provvedimento che concede il patrocinio o disposizione previste in regolamenti comunali specifici di settore
- l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine all'iniziativa.

La concessione del patrocinio comporta per l'iniziativa \manifestazione patrocinata:

- la riduzione del 50% degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti, locandine, se non recano sponsorizzazioni o pubblicità;
- autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

Art. 13 - Utilizzo del patrocinio

I promotori e gli organizzatori della manifestazione che hanno ottenuto la concessione del Patrocinio da parte del Comune per un evento \manifestazione\iniziativa ,

dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione Comunale , devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dello stesso quali comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni on- line e non, cataloghi ecc.

Su ogni forma di pubblicità deve essere riportato correttamente lo stemma del Comune di Montopoli in Val D'Arno e la dicitura "Patrocinio del Comune di Montopoli in Val d'Arno" . Il logo del Comune (Citta' di Montopoli in Val d'Arno) puo' essere richiesto presso l'U.O. Ufficio di Gabinetto e Cerimoniale e d il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto del lo Statuto comunale e delle eventuali norme regolamentari se vigenti .

Il provvedimento di concessione puo' anche stabilire condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'attività patrocinata.

L'uso improprio o indecoroso dello Stemma\Logo o quando dall'uso dello stesso sia recato danno o disonore al Comune ed all'A.C. comporterà l'immediata revoca del patrocinio attraverso l'adozione di atti opportunamente motivati.

L'uso dello stemma e\o del logo del Comune per contraddistinguere iniziative od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative o attività del Comune oppure l'uso non consentito dello stesso sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267\2000 (sanzione pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 500,00) .

La concessione di patrocinio non costituisce titolo abilitativo allo svolgimento e realizzazione dell'evento patrocinato. Il beneficiario dovrà quindi provvedere alla acquisizione dei necessari titoli autorizzativi, N.O. o provvedimenti autorizzativi comunque denominati come richiesti dalla normativa di settore per lo svolgimento dell'evento.

Articolo 14 - Concessione di altri benefici

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso. (es. sale, impianti, attrezzature ecc) .

Art. 17 - Concessione in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale

Si rimanda a quanto specificatamente stabilito dal Disciplinare d'uso degli spazi e delle strutture di proprietà comunale vigente nel Comune .

Articolo 18 - Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

Le norme del presente regolamento acquistano efficacia alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione .

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari comunali aventi ad oggetto la disciplina in materia di erogazione di contributi e di concessione dei patrocini .

Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano, le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative comunitarie, nazionali, regionali e le disposizioni ANAC, vigenti in materia.